



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Bonus trasporti 2023, al via le domande: pubblicato il decreto ministeriale che disciplina le modalità di erogazione

È stato pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il D.M. n. 4/2023 che disciplina le modalità di erogazione del **Bonus trasporti 2023**, il beneficio da utilizzare una sola volta per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i servizi di **trasporto ferroviario nazionale**, con esclusione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

In particolare, è stata attivata alle ore 8.00 del 17 aprile la piattaforma digitale per la richiesta del bonus in questione: per accedervi, come indicato da un comunicato del Ministero del lavoro del 14 aprile 2023, è necessario il possesso di SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) per collegarsi all'indirizzo ivi specificato. Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo **non superiore a 20.000 euro** nel 2022. Si potrà ottenere così un contributo **fino a 60 euro** per acquistare un abbonamento mensile, relativo a più mensilità o annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia entro il 31 dicembre 2023. A disposizione ci sono 100 milioni di euro, a valere sul Fondo istituito presso il Dicastero, come previsto dal D.L. n. 5/2023, convertito con Legge n. 23/2023 e dal citato Decreto n. 4/2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il buono è personale, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'**indicatore della situazione economica equivalente**. Resta ferma, tuttavia, la detrazione prevista sulla spesa ulteriore, rispetto all'ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l'acquisto dell'abbonamento.

Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un **minore** del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Prevista anche la possibilità di chiedere telematicamente l'agevolazione sulla piattaforma e acquistare l'abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell'acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura.

Infine, il D.M. n. 4/2023 disciplina anche la verifica dei requisiti, il monitoraggio dell'intervento, la rendicontazione da parte dei gestori e i controlli. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche provveduto ad aggiornare le **FAQ** dedicate al Bonus trasporti per sciogliere eventuali dubbi, a cui si aggiungono i servizi dell'**URP online** del Dicastero per eventuali chiarimenti di dettaglio.

Riferimenti

D.M. 28 marzo 2023, n. 4



NORMATIVA

PRASSI

Alcuni aspetti della riforma del processo civile e le indicazioni dell'INL per il personale ispettivo

L'INL è intervenuto con chiarimenti per il personale ispettivo sulla riforma della giustizia civile e penale (cosiddetta **riforma Cartabia**) che è stata attuata attraverso il succedersi di diversi interventi legislativi. In particolare, relativamente al settore civile, la finalità della riforma è quella di rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli nel rispetto dei principi comunitari e del dettato dell'art. 111 della Costituzione. Il D.Lgs. n. 149/2022 ha apportato significative modifiche al processo civile, pur non intervenendo in modo sostanziale sulla dinamica del processo del lavoro, per il quale rimane confermato l'impianto della Legge n. 533/1973. Le nuove norme hanno iniziato a trovare applicazione per tutti i procedimenti instaurati **successivamente alla data del 28 febbraio 2023**, mentre, per quelli già pendenti alla predetta data, continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

In tema di **notificazioni** meritano menzione le disposizioni che hanno introdotto l'**obbligo della notifica a mezzo PEC** qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia **eletto domicilio digitale** a norma del D.Lgs. n. 82/2005. Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite **senza limiti orari** e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna, nel contempo prevedendosi che se quest'ultima risulti essere stata generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7. L'ufficiale giudiziario esegua la notifica quando l'avvocato "non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge", salvo che dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Riguardo alla celebrazione delle udienze, il legislatore ha inteso rendere strutturali, rispettivamente, lo **svolgimento dell'udienza a distanza** – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l'udienza "in presenza" con quella "cartolare", attraverso il deposito/scambio di note scritte. In dettaglio, con l'articolo 127-bis c.p.c. si è previsto che lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento è comunicato alle parti **almeno 15 giorni prima dell'udienza**. Ciascuna parte costituita, entro **5 giorni** dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

Proiettando la disposizione nel processo del lavoro, si ritiene che di per sé l'unica udienza per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l'**escussione di testimoni**, ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l'interrogatorio



NORMATIVA

libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo. Per quanto riguarda le **impugnazioni** successive al 28 febbraio 2023, l'appello deve indicare a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico: il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Si tratta di una disposizione analoga a quella prevista per il giudizio d'appello nel rito ordinario dall'articolo 342 c.p.c., con la quale la **completezza**, la **chiarezza** e la **sinteticità** degli atti assumono il rango di veri e propri requisiti essenziali la cui mancanza è sanzionata con l'**inammissibilità** degli stessi.

Riferimenti

INL, nota 14 aprile 2023, n. 2563

Indennità una tantum 150 euro, le istruzioni per le istanze di riesame

Con il messaggio in commento, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame da parte dei richiedenti l'**Indennità una tantum di 150 euro** per alcune categorie specifiche previste dall'articolo 19, commi 11, 13 e 14, del D.L. n. 144/2022. Si tratta di **co.co.co**, **dottorandi** e **assegnisti di ricerca stagionali**, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo), iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**, le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti. L'Istituto, peraltro, ha fornito anche le indicazioni per la gestione dei medesimi casi, riportando in allegato al citato messaggio il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori sopra elencate e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame. L'esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al "**Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche**" raggiungibile dalla home page del sito dell'Istituto, a seguito della gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande. In particolare, il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di **90 giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell'interessato della documentazione utile.

Per le domande nello stato "**Respinta**" è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto "**Chiedi riesame**", che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione "**Allega documentazione**", di produrre i documenti previsti per il riesame. Il messaggio in commento, inoltre, riepiloga i requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità in parola ai richiedenti delle diverse categorie già citate. Infine, in riferimento all'una tantum a favore dei beneficiari di **NASpl** e **DIS-COLL** per il mese di novembre 2022, l'Istituto precisa che il requisito di accesso è l'aver **percepito**, per il mese in questione, una delle richiamate prestazioni di disoccupazione.

Riferimenti

INPS, messaggio 14 aprile 2023, n. 1389



NORMATIVA

L'Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori extracomunitari: precisazioni sulle richieste di riesame

L'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia di richieste di riesame di domande di **Assegno per il nucleo familiare** per lavoratori cittadini di paese extracomunitario, titolari del **permesso di soggiorno di lungo periodo** o di un **permesso unico di soggiorno**, per i familiari residenti in un paese terzo. In effetti, già con la circolare n. 95/2022 l'Istituto aveva fornito indicazioni amministrative in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67/2022, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-302/2019 e C-303/2019, relative al diritto all'Assegno per il nucleo familiare per i citati lavoratori extracomunitari. La circolare in questione chiariva che le eventuali **istanze di riesame** delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potevano essere accolte dalle competenti strutture territoriali dell'INPS, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell'ambito della prescrizione quinquennale.

A questo proposito, recentemente risultano presentate all'Istituto, da lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, domande di Assegno per il nucleo familiare con le quali, a fronte di pregressa domanda già accolta per familiari tutelati dalla normativa (articolo 2 D.L. n. 69/1988), si chiede il riesame della stessa alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, al fine dell'inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti per i periodi già definiti con provvedimento di pieno accoglimento. Sul punto l'INPS ricorda quanto indicato nella circolare n. 95/2022 per le istanze di riesame della domanda di **ANF**, laddove è precisato che tale riesame può essere proposto solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte del nucleo familiare individuato, nei termini di decadenza. Diversamente, nel caso in cui il richiedente si rivolga all'Istituto chiedendo di riesaminare una domanda, già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l'inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come "**nuova domanda**" e gestita nel rispetto dei termini prescrizionali previsti (D.P.R. n. 797/1955), in quanto, nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l'Istituto deve intendersi esaurito in perfetta adesione con la domanda di parte.

Pertanto, eventuali richieste di riesame tese ad includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno per il nucleo familiare.

Riferimenti

INPS, messaggio 13 aprile 2023, n. 1375